

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca

ha emesso la seguente decisione nel procedimento n. 4/2019, nei confronti del tesserato Beniamino Capurso (tessera FISE n. 000836/H).

Con segnalazione trasmessa, in data 20 marzo 2019, ai sensi dell'art. 38 lett. b) del Regolamento di Giustizia, il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, sottoponeva all'attenzione di questo Ufficio una relazione proveniente dal Presidente di Giuria, Filippo Scarpetta, relativa al Concorso A5* tenutosi in Montefalco, nei giorni 15-16-17 marzo 2019. Nello specifico, con detta relazione il Presidente di Giuria assumeva che, il 16 marzo 2019, durante la seconda giornata di Concorso, dopo aver applicato al Cavaliere Alessio Cesarini (tessera FISE n.14964/R) la sanzione dell'ammenda di €.50,00, per aver l'atleta eluso il controllo passaporti al campo prova, il proprio Istruttore, Beniamino Capurso (tessera FISE n. 000836/H), avrebbe protestato contro tale decisione *“con atteggiamento e voce alterata, al limite dell'aggressività”*, in presenza del Veterinario di servizio Isabelle Casalini (tessera FISE n.00069 FVET) e lo Steward Nicoletta Freddi (tessera FISE n.003402/G), rivolgendo al predetto Presidente di Giuria la seguente frase: *“si sente realizzato adesso che ha dato la multa?”*.

Considerato che quanto segnalato a carico dell'Istruttore Capurso avrebbe potuto configurare un comportamento antiregolamentare posto in essere nei confronti di un Ufficiale di Gara, il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, ha fissato la data per la pronuncia per il giorno 5 aprile 2019, concedendo termini alla parte per il deposito di memorie e documenti entro due giorni prima della preindicata data, a pena di irricevibilità. In data 2 aprile 2019, per il tramite dell'Avv. Mario Pirrone, l'Istruttore Capurso ha depositato/trasmesso memoria difensiva, con la quale l'interessato ha esposto le ragioni delle sue azioni, a suo dire, *“giustificate e certamente proporzionate all'ingiusta sanzione inflitta al suo allievo Alessio Cesarini”*. Nella memoria si deduce altresì che alcun atteggiamento aggressivo avrebbe assunto il Capurso nei confronti del Presidente di Giuria, avendo l'Istruttore semplicemente espresso il proprio disappunto per quanto accaduto, con toni decisi ma assolutamente consoni e educati. Circostanza desumibile anche dalle due dichiarazioni scritte redatte dal Medico Veterinario Dott.ssa Isabelle Casalini e dal sig. Andrea Scianaro, atleta partecipante al Concorso *de quo*, allegate a supporto della memoria difensiva. In conclusione, il Capurso chiedeva l'assoluzione per non aver commesso alcuna condotta antiregolamentare e, per l'effetto, non vedersi applicare alcuna sanzione disciplinare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione in atti, emerge, in punto di fatto, la mancata contestazione da parte dell'Istruttore Beniamino Capurso del verificarsi della condotta attenzionata a Questo Ufficio. Il Capurso, infatti, si è limitato a contestare l'intensità dei modi utilizzati nella circostanza e non anche l'effettiva realizzazione della condotta.

La segnalazione del Procuratore Federale risulta dunque fondata. Peraltro, questo Giudice ravvisa nel comportamento del Capurso elementi di responsabilità da ascrivere al medesimo incolpato.

E' opportuno, infatti, ricordare che, se da un lato, ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, dall'altro lato, tali opinioni non debbono comunque rivestire il carattere di insulto o di offesa e, in ogni caso, esorbitare il legittimo esercizio del diritto di critica (cfr. decisioni del Tribunale Federale adottate nei procedimenti aventi R.G. n.6/2018 e n.8/2018), specie se resa nei confronti di un rappresentante federale, quale il Presidente di Giuria.

L'espressione resa dal Capurso nei confronti del Presidente di Giuria, dal tenore *"si sente realizzato adesso che ha dato la multa?"*, è pertanto censurabile soprattutto in considerazione della qualifica di Istruttore Federale rivestita dall'incolpato.

Dal contenuto della segnalazione emerge comunque come il Capurso si sia reso responsabile solo di tale condotta. Peraltro, dalla documentazione in atti si desume altresì come l'incolpato, dopo aver contestato la sanzione, abbia collaborato diligentemente durante la fase dei controlli (cfr. doc.2 fascicolo Capurso), senza obiettare alcunché.

Considerato che ai sensi del Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e Staff Tecnico Federale, gli stessi soggetti sono tenuti ad assicurare e garantire un alto livello di professionalità, etica e moralità, durante il proprio operare, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio per i propri allievi ovvero tenere modelli comportamentali confacenti all'ambiente sportivo e agonistico.

Considerato che è sanzionabile ogni comportamento in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità realizzato durante lo svolgimento dell'attività sportiva e/o federale, da parte di ogni Tesserato e che sono altresì sanzionabili gli atti irrispettosi, soprattutto se posti in essere contro Soggetti Federali, quali gli Ufficiali di Gara.

Tenuto conto altresì che l'infrazione commessa dall'Istruttore Beniamino Capurso nei confronti del Presidente di Giuria Filippo Scarpetta è di esigua gravità e che il medesimo abbia spontaneamente desistito dal protrarre la condotta contestatagli, questo Giudice ritiene

proporzionata l'applicazione della sanzione della censura, ex art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1, comma 1, II cpv. e comma 2, lett. c) e d) e 6 e 9 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché l'art. 10, comma 2 dello Statuto Federale nonché gli artt. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 1 e 2 del Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e Staff Tecnico Federale,

APPLICA

al signor **Beniamino Capurso (tessera FISE n. 000836/H)**, la sanzione della **censura**, ex art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alla medesima parte interessata ed alla Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, lì 5 aprile 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

